

## PREMESSA OPERATIVA

### CASISTICA VIOLAZIONI PIU' COMUNI SUI RIFIUTI (PARTE IV D.LGS.03/04/2006 N.152 E REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA)

		SITUAZIONE	NORMA DA APPLICARE/ISTRUZIONI
<b>A B B A N D O N O</b>	<b>P R I V A T O</b>	Privato abbandona rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo (es. rifiuti domestici generici)	<p><u>Art.14 c.3 in rel.art.42 c.2 Reg. Polizia Urbana</u>                      Compilazione verbale L - p.m.r. €160,00 - Scritti difensivi e proventi Sindaco - Direzione Polizia Municipale, Cod.31444 per abbandono <b>piccoli</b> rifiuti (tipo carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, etc.)  <u>Art.8 Reg.Smaltimento Rifiuti Del C.C.n.1316/89 in rel. Ord.n.2304/90 mod. da Ord.n.759/2006.</u>                      Compilazione verbale L – p.m.r. € 160,00 - Scritti difensivi e proventi Sindaco Direzione Ambiente:                      - cod.61003 per abbandono rifiuti generico                      - cod.61004 per abbandono rifiuti in mercati coperti e scoperti.</p>
		Privato abbandona rifiuti non pericolosi e non ingombranti <u>nel suolo</u> (es. interra rifiuti domestici generici)	<p><u>Art.192 c.1 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.152/2006 n.152</u>                      Compilazione verbale L:                      Cod.60113 – p.m.r. € 206,67 – Scritti difensivi e proventi: Provincia</p>
		Privato abbandona rifiuti <u>pericolosi e/o ingombranti</u> sul o nel suolo (es. lascia sul suolo lavatrice, assi (rifiuti ingombranti) o batteria, pile, oli (rifiuti pericolosi) o interra gli stessi)	<p><u>Art.192 c.1 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.152/2006</u>                      Compilazione verbale L:                      Cod.60114 – p.m.r. € 206,67 – Scritti difensivi e proventi: Provincia</p>
		Privato <u>immette</u> rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee (es. scarico terra in corso d'acqua)	<p><u>Art.192 c.2 in rel.art.255 c.1 D.Lgs.152/2006</u>                      Compilazione verbale L:                      Cod.60115 – p.m.r. € 206,67 – Scritti difensivi e proventi: Provincia  <b>La presente violazione resta applicabile perché l'immissione è condotta diversa dal semplice abbandono/getto/versamento.</b></p> <p><u>Art.8 Reg.Smaltimento Rifiuti Del C.C.n.1316/89 in rel. Ord.n.2304/90 mod. da Ord.n.759/2006.</u>                      Compilazione verbale L – p.m.r. € 160,00 - Scritti difensivi e proventi Sindaco Direzione Ambiente:                      cod.61003 per abbandono/getto/versamento su superfici acquee rifiuti piccoli o in piccoli quantità                      cod.61004 per abbandono/getto/versamento su superfici acquee rifiuti non piccoli né in piccoli quantità.  <u>Art.22 c.1 lett.g) in rel.art.42 c.2 Reg.Polizia Urbana</u>                      Compilazione verbale L - p.m.r. €160,00 - Scritti difensivi e proventi Sindaco - Direzione Ambiente, Cod.31497 per abbandono rifiuti in Arno o negli altri corsi d'acqua.</p>
	<b>T I T O</b>	Titolare d'impresa/rappresentante di ente abbandona rifiuti non pericolosi sul o nel suolo (es. grossi sacchi di rifiuti d'ufficio, calcinacci)	<p><u>Art.192 c.1 in rel.art.256 c.2 e 1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152</u>                      Cod.60116 – Notizia di Reato</p>

	<p style="text-align: center;">L A R E  D ' I M P R E S A  O  R A P P R E S E N T A N T E  D I E N T E</p>		
		<p>Titolare d'impresa/rappresentante di ente abbandona rifiuti pericolosi sul o nel suolo (es. lascia sul suolo batterie, pile, oli (rifiuti pericolosi) o interra gli stessi)</p>	<p><u>Art.192 c.1 in rel.art.256 c.2 e 1 lett.b)</u> <u>D.Lgs.03/04/2006 n.152</u> Cod.60117 – Notizia di Reato</p>
		<p>Titolare d'impresa/rappresentante di ente immette rifiuti non pericolosi di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee (es. scarica autobotte contenente sostanze non pericolose in fiume o calcinacci non contenenti sostanze pericolose)</p>	<p><u>Art.192 c.2 in rel.art.256 c.2 e 1 lett.a)</u> <u>D.Lgs.03/04/2006 n.152</u> Cod.60118 – Notizia di Reato</p>
		<p>Titolare d'impresa/rappresentante di ente immette rifiuti pericolosi di qualsiasi genere allo stato solido o liquido in acque superficiali o sotterranee (es. scarica autobotte contenente sostanze pericolose in fiume, o scarico di vernici/solventi di falegnameria o immissione di calcinacci contenenti amianto in torrente)</p>	<p><u>Art.192 c.2 in rel.art.256 c.2 e 1 lett.b)</u> <u>D.Lgs.03/04/2006 n.152</u> Cod.60119 – Notizia di Reato</p>

<b>M A N C A T O R I P R I S T I N O</b>	<b>PRIVATO O TITOLARE D'IMPRESA O RAPPRESENTANTE DI ENTE</b>	Chiunque, avendo violato i precetti di cui all'art.192 c.1 o 2, non ottemperava all'Ordinanza del Sindaco che disponeva il ripristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione dei rifiuti.	Art.192 c.3 in rel.art.255 c.3 D.Lgs.03/04/2006 n.152 Cod.60120 – Notizia di Reato

	<b>SITUAZIONE</b>	<b>NORMA DA APPLICARE/ISTRUZIONI</b>
<b>TR A S P O R T O</b>	Trasporto rifiuti <u>non pericolosi</u> senza formulario di identificazione ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti.	Art.193 c.1 in rel.art.258 c.4 D.Lgs.03/04/2006 n.152 Compilazione verbale L: Cod.60121 – p.m.r. € 3100,00 – Scritti difensivi e proventi: Provincia <b>Nota bene:</b> rientra in questo caso il trasporto di liquami da parte di ditte di autospurghi
	Trasporto rifiuti <u>pericolosi</u> senza formulario di identificazione ovvero con formulario riportante dati incompleti o inesatti.	Art.193 c.1 in rel.art.258 c.4 D.Lgs.03/04/2006 n.152 Cod.60122 – Notizia di Reato <u>Sequestro penale</u> ai sensi dell'art.354 C.P.P. ai fini della <u>confisca penale obbligatoria</u> prevista dall'art.259 c.2 D.Lgs.152/06.
	Trasporto di rifiuti con formulario contenente dati incompleti o inesatti ma tali da ricostruire le informazioni dovute.	Art.258 c.5 D.Lgs.03/04/2006 n.152. Compilazione verbale L: Cod.60199 – p.m.r. € 516,67 – Scritti difensivi e proventi: Provincia
	Trasporto rifiuti <u>non pericolosi</u> privo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	Art.212 c.5 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152 Cod.60138 – Notizia di Reato <u>Sequestro penale</u> ai sensi dell'art.354 C.P.P. ai fini della <u>confisca penale obbligatoria</u> prevista dall'art.259 c.2 D.Lgs.152/06.
	Trasporto rifiuti <u>pericolosi</u> privo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	Art.212 c.5 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152 Cod.60139 – Notizia di Reato <u>Sequestro penale</u> ai sensi dell'art.354 C.P.P. ai fini della <u>confisca penale obbligatoria</u> prevista dall'art.259 c.2 D.Lgs.152/06.
	<b><u>ESENZIONI</u></b>	
Sono esentati dall'obbligo del formulario: <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporto rifiuti urbani effettuato da soggetto che gestisce il servizio pubblico rifiuti (art.193 c.4) (Quadrifoglio o subappaltatori)</li> <li>- trasporto rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi in <u>modo occasionale o saltuario</u> per quantità che non ecceda i 30 chilogrammi o 30 litri (art.193 c.4) (es. piccoli quantitativi di calcinacci trasportati dal muratore stesso, non contenenti rifiuti pericolosi).</li> <li>- movimentazione rifiuti esclusivamente all'interno di aree private (art.193 c.9)</li> <li>- attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento</li> </ul>		

delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5)

### CASI PARTICOLARI

- trasporto di determinate categorie di rifiuti documentato, in sostituzione del formulario, con documenti previsti da normative speciali (es. fanghi da agricoltura, scarti di macellazione, rifiuti oggetti di spedizioni transfrontaliere);
- trasporto di oli usati da parte di mezzi impiegati da specifico consorzio, nel qual caso il formulario è sostituito dal modello di cui all'allegato F al D.M. n.392/1996.

BRUCIARE RIFIUTI	SITUAZIONE	NORMA DA APPLICARE/ISTRUZIONI
	BRUCIARE RIFIUTI NON PERICOLOSI	<p><b><u>SE C'È MINIMO IMPIANTO</u></b> (es.braciere o minima struttura adibita allo scopo) si può ravvisare attività abusiva di SMALTIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Art.208 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.a) D.Lgs.03/04/2006 n.152.</u> Cod.60124 – Notizia di Reato</li> <li>- <u>Art.674 CP</u> in caso di emissioni di gas, vapori o fumo che causino molestia (generalizzare eventuali reclamanti); questa violazione può essere accertata in concorso con la precedente – Notizia di Reato</li> <li>- <u>Art.703 C.P.</u> in caso di accensione pericolosa (pericolo derivante dalle fiamme)- Notizia di Reato</li> </ul> <p><b><u>SE NON C'È IMPIANTO:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Art.674 CP</u> in caso di emissioni di gas, vapori o fumo che causino molestia (generalizzare eventuali reclamanti) – Notizia di Reato</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>o</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Art.6 in rel.art.42 c.2 Reg.Polizia Urbana</u> in caso di emissioni causanti molestie di <u>minima entità</u> - Compilazione verbale L: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cod.31412 – p.m.r. €160,00 – proventi Comune – scritti difensivi Sindaco – Direzione Polizia Municipale per bruciatura foglie, sterpi o altro materiale in centro abitato</li> <li>- Cod.31413 – p.m.r. €160,00 – proventi Comune – scritti difensivi Sindaco – Direzione Polizia Municipale per bruciatura foglie, sterpi o altro materiale fuori centro abitato</li> </ul> </li> <li>- <u>Art.703 C.P.</u> in caso di accensione pericolosa (pericolo derivante dalle fiamme) - Notizia di Reato</li> </ul>
	BRUCIARE RIFIUTI PERICOLOSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Art.208 c.1 in rel.art.256 c.1 lett.b) D.Lgs.03/04/2006 n.152.</u> Cod.60125 – Notizia di Reato</li> <li>- <u>Art.674 CP</u> in caso di emissioni di gas, vapori o fumo che causino molestia (generalizzare eventuali reclamanti); questa violazione può essere accertata in concorso con la precedente.- Notizia di Reato</li> <li>- <u>Art.703 C.P.</u> in caso di accensione pericolosa (pericolo derivante dalle fiamme) - Notizia di Reato</li> </ul>
	BRUCIARE ALL'APERTO RESIDUI VEGETALI ORGANICII	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>IN CENTRO ABITATO: art.6 c.1 in rel.art.42 c.2 R.P.U.</u> Compilazione verbale L: Cod.31412 – p.m.r. €160,00 - proventi Comune – scritti difensivi Comune – Direzione Polizia Municipale</li> </ul>

	<p>ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE COME DEFINITO A LATO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>FUORI CENTRO ABITATO: Ordinanza n.1006 del 26/10/2007</u> (ai sensi art.6 RPU <u>in rel.art.42 c.2</u>):            Compilazione verbale L:            Cod.31413 – p.m.r. €160,00 - proventi Comune – scritti difensivi Comune – Direzione Polizia Municipale            I periodi di divieto, ai sensi del punto 1) dell'Ordinanza, sono:  <b>A) dal 1 gennaio al 31 dicembre</b>, ovvero <b>SEMPRE</b>, <u>nella zona del territorio comunale individuata dalla cartina allegata alla Ordinanza stessa a costituirne parte integrante</u> (copia della quale è depositata presso la Centrale Operativa, l'Ufficio Studi e il N.O.Ambientale)  <b>B) dal 1 ottobre al 31 marzo</b> anche su <u>TUTTO il restante territorio comunale</u>.</li> <li>- <u>Art.674 CP</u> in caso di emissioni di gas, vapori o fumo che causino molestia (generalizzare eventuali reclamanti); questa violazione può essere accertata in concorso con la precedente. - Notizia di Reato</li> <li>- <u>Art.703 C.P.</u> in caso di accensione pericolosa (pericolo derivante dalle fiamme) - Notizia di Reato</li> </ul>
	<p>BRUCIARE STOPPIE IN CAMPI O BOSCHI DEL TERRITORIO COMUNALE AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE ORD.1006/2007.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bruciare <b>prima del 15 agosto e/o ad una distanza minore di 100 metri</b> da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, fieno, foraggio, depositi di materia infiammabile o combustibile: <u>Art.59 c.2 in rel.art.17 bis. R.D. 18/06/1931 n.773 (TULPS)</u>:            Compilazione verbale L:            Cod.51015 – p.m.r. €1032,00 – proventi e scritti difensivi Prefetto</li> <li>• Bruciare <b>senza adottare le cautele necessarie</b> a difesa della proprietà e senza il numero occorrente di persone ad assistere fino a che il fuoco sia spento:  <u>Art.59 c.3 in rel.art.17 bis. R.D. 18/06/1931 n.773 (TULPS)</u>:            Compilazione verbale L:            Cod.51016 – p.m.r. €1032,00 – proventi e scritti difensivi Prefetto</li> </ul> <p><b><u>In ognuno delle 2 ipotesi il rapporto o il verbale va trasmesso senza ritardo al Questore ai sensi dell'art.17 ter TULPS.</u></b></p>

## INDICE

<b>1.</b>	<b>OGGETTO (SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE)</b> .....	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>COINVOLGIMENTO SPECIFICO</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>CONTENUTO</b>	<b>7</b>
4.1	D. LGS. 03/04/2006 N.152 – NORME IN MATERIA AMBIENTALE.....	7
4.1.1	Struttura del D.Lgs. 03/04/2006 n.152.....	8
4.2	ACQUA: DIFESA DEL SUOLO, LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (PARTE III D.LGS.152/2006) - L.R.31/05/2006 N.20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.....	9
4.2.1	Definizioni.....	9
4.2.2	Sanzioni	12
4.2.3	Abrogazioni	13
4.3	RIFIUTI: GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI (PARTE IV D.LGS.152/2006).....	13
4.3.1	Ambito di applicazione.....	13
4.3.2	Definizioni e classificazione rifiuti	14
4.3.2.1	Classificazione rifiuti.....	14
4.3.2.2	Definizioni rifiuti	15
4.3.3	Sanzioni.....	18
4.3.4	Abrogazioni	18
4.4	ARIA: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE	

EMISSIONI IN ATMOSFERA (PARTE V D.LGS.152/2006).....	19
4.4.1 Definizioni.....	19
4.4.2 Sanzioni	21
4.4.3 Abrogazioni	22
4.5 D. LGS. 13/01/2003 N. 36 E D.M. 03/08/2005 - NORME RELATIVE ALLE DISCARICHE E AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI.....	22
4.5.1 Definizioni.....	22
4.5.2 Classificazione delle discariche e rifiuti non ammessi	23
4.5.3 Rifiuti ammessi in discarica – criteri di ammissibilità: D.M.03/08/2005.....	23
4.5.4 Autorizzazione.....	24
4.5.5 Ammissione dei rifiuti in discarica - procedure	24
4.5.6 Chiusura della discarica	24
4.5.7 Gestione operativa e post-operativa	25
4.5.8 Differenza tra discarica e abbandono di rifiuti	25
4.5.9 Sanzioni	25
4.5.10 Regime transitorio	25
4.5.11 L.R.29/07/1996 n.60 – Tributo speciale per il deposito in discarica abusiva o abbandono o deposito incontrollato di rifiuti solidi.	26
<b>5. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI.....</b>	<b>26</b>

## **ALLEGATI:**

[A1 PRONTUARIO VIOLAZIONI D.Lgs.03/04/2006 n.152 PARTE III ACQUE  
HYPERLINK "a2-pg-co-amb-000-1-3.doc"](#)[A2 PRONTUARIO VIOLAZIONI D.LGS.  
03/04/2006 N.152 PARTE IV RIFIUTI  
HYPERLINK "a3-pg-co-amb-00-1-3.doc"](#)[A3 PRONTUARIO VIOLAZIONI D.LGS.  
03/04/2006 N.152 PARTE V ARIA  
HYPERLINK "a4-pg-co-amb-000-1-3%20.doc"](#)[A4 PRONTUARIO VIOLAZIONI  
D.LGS.13/01/2003 N. 36 – D.M. 03/08/2005  
HYPERLINK "a5-pg-co-amb-000-1-3.doc"](#)[A5 ESTRATTO PRONTUARIO R.D. 11-12-  
1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici](#)

[A6 ALLEGATO D ALLA PARTE IV DEL D.LGS.152/2006  
HYPERLINK "a7-pg-co-amb-000-1-3.doc"](#)[A7 FAC SIMILE FORMULARIO  
HYPERLINK "a9-pg-co-amb-000-1-3.pdf"](#)[A8 FAC SIMILE MODULO DI DENUNCIA  
IMPIANTI TERMICI CIVILI](#)

## **1. OGGETTO (SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE)**

Lo scopo della presente procedura è illustrare succintamente il D.Lgs.03/04/2006 n.152 recante norme in materia ambientale, fornendo il prontuario delle violazioni rilevabili e altre normative statali in materia di tutela dell'ambiente di interesse per la Polizia Municipale.

## **2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI**

- a) Norma UNI EN ISO 9001-ISO9004 (Ed. 2000), § 7.5;
- b) Manuale della Qualità ;
- c) Procedura "Gestione della rete e dei dati informatici" OdS-PG-CO-ORG-001-01;  
Procedura "Accesso agli atti" OdS-PG-CO-DIR-001-01;  
Procedura "Privacy"OdS-PG-CO-DIR-002-01  
Procedura "Archiviazione Atti"OdS-PG-CO-ORG-001-02  
R.D. 11-12-1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici  
L.R. Toscana 29/07/1996 n.60 Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  
D.Lgs.13/01/2003 n.36 Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- d) D.M.03/08/2005 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- e) D.Lgs.03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale  
L.R. Toscana 31/05/2006 n.20 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento  
D.Lgs.08/11/2006 n.284 Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.03/04/2006 n.152, recante norme in materia ambientale.  
D.Lgs.16/01/2008 n.4 Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.03/04/2006 n.152, recante norme in materia ambientale.

## **3. COINVOLGIMENTO SPECIFICO**

La presente procedura si rivolge a tutto il personale, in modo particolare agli appartenenti al N.O. Polizia Ambientale.

I coordinatori pianificheranno e sovrintenderanno ai controlli impartendo direttive. I funzionari e gli ispettori provvederanno ad istruire il personale dipendente, vice ispettori e agenti cureranno l'applicazione concreta delle disposizioni ricevute.

## 4. CONTENUTO

Illustriamo nella presente procedura lo schema dell'articolato del D. Lgs. 03/04/2006 n.152, ormai noto come Testo Unico dell'Ambiente, rinviando al prontuario e alle sue note per le eventuali spiegazioni relative alle singole violazioni riscontrabili. Inoltre viene accennato nel presente documento anche ad altre normative specifiche riguardanti la tutela dell'ambiente negli aspetti esaminati dal decreto suddetto (rifiuti - comprensivo di norme relative a imballaggi, discariche e siti inquinati - acqua, aria).

Restano escluse dalla presente procedura le normative in materia di inquinamento acustico o relative ad altre tematiche ambientali, nonché tutta la normativa regionale e locale ad esclusione di quella strettamente collegata al decreto in oggetto e indispensabile per l'applicazione dello stesso.

### 4.1 **D. LGS. 03/04/2006 N.152 – NORME IN MATERIA AMBIENTALE.**

Il D. Lgs. 03/04/2006 n.152 è stato pubblicato sulla G.U. n. 96/L del 14/04/2006 e non porta una data univoca di entrata in vigore.

Essendo infatti un provvedimento assai complesso e diviso in 6 parti, il legislatore a volte rinvia l'applicabilità di alcune norme all'emanazione dei decreti attuativi; a volte, come nel caso della Parte II relativa al regime autorizzatorio, stabilisce un termine.

Ovviamente, nel caso in cui non viene stabilito alcun termine specifico, l'entrata in vigore è quella ordinaria del 15° giorno dalla pubblicazione e cioè il 29/04/2006.

A proposito dell'entrata in vigore della Parte II, si specifica che l'originario termine previsto all'art.52 c.1 (120 gg dopo la sua pubblicazione nella G.U.) era stato già differito – ad esclusione degli artt.49 e 50 - al 31/01/2007 dall'art.1 septies del D.L.12/05/2006 n.173 convertito, con modificazioni, in L.12/07/2006 n.228; in seguito l'art.5 c.2 del D.L.28/12/2006 n. 300, convertito con modifiche nella L. 26/02/07 n.17, ha differito ulteriormente al 31/07/2006 l'entrata in vigore della Parte II, ad esclusione degli artt.49 e 50.

Ricapitolando comunque, nonostante le preannunciate modifiche soprattutto relative alla Parte III sui rifiuti, il decreto in oggetto, ad esclusione della Parte II, è in vigore e da applicare a partire dal 29 aprile 2006.

Si precisa infine che molte incertezze sono state generate dalla pubblicazione, sulla G.U.n.146 del 26/06/2006, del Comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante avviso di segnalazione di inefficacia di 17 decreti ministeriali ed interministeriali attuativi del D.Lgs.152/2006, pubblicati nelle G.U. del 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006; infatti gli stessi non furono a suo tempo inviati alla Corte dei Conti per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo e pertanto, non essendo stati registrati dal predetto organo, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti.

L'unico D.M. non disapplicato è quello del 02/05/2006, pubblicato in G.U. 09/05/2006 n.106, relativo all'art.183 c.1 lett.s) del decreto e riguardante le modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del combustibile da rifiuti di qualità elevata, cosiddetto CDR – Q.

Per quanto riguarda, dunque, la condotta da tenere, le norme da seguire sono quelle "sostanziali" del D.Lgs.152/2006, ove esistenti, e quelle regolamentari di cui ai decreti attuativi emanati sulla base della vecchia disciplina, qualora esistenti e espressamente richiamati dal decreto.

Con il decreto vengono abrogate numerose norme i cui contenuti sono in esso riassorbiti. Tra le più importanti ricordiamo il D.Lgs.22/97 (Decreto Ronchi), il



D.Lgs.152/99 (Tutela delle acque) e il D.P.R.203/88 (Norme in materia di qualità dell'aria).

Il Governo infine, avvalendosi della possibilità prevista dalla L.308/2004 che prevedeva la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto in oggetto, ha emanato in G.U 29/01/2008 n.24 il D.Lgs.16/01/2008 n.4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs.152/2006, recante norme in materia ambientale. Le modifiche entrano **in vigore dal 13/02/2008** e riguardano principalmente:

- Variazione del titolo della Parte I che ora è denominata "Disposizioni comuni e principi generali" e Introduzione degli artt.3 bis-3 sexies che inseriscono nuovi principi ispiratori del T.U. Ambientale in materia di azione ambientale, sviluppo sostenibile e diritto di accesso in materia ambientale (vedi art.1 c.1 e 2 D.Lgs.4/2008)
- abrogazione degli articoli da 4 a 52 (Parte II riguardante le procedure per la VAS, VIA, IPPC) sostitendoli completamente con i nuovi artt.4-36 e abrogazione degli allegati da I a V sostituendoli con 7 allegati nuovi (vedi art.1 c.3 D.Lgs.4/2008)
- Modifiche alle Parti III e IV che vengono descritte in seguito.

#### **4.1.1 Struttura del D.Lgs. 03/04/2006 n.152**

Come illustrato allo stesso art.1, il D.Lgs. in oggetto disciplina le materie seguenti:

- f) nella parte II, le procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc), parte completamente sostituita dal D.Lgs.4/2008;

nella parte III, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;

nella parte IV, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;

nella parte V, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

nella parte VI, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Ci occuperemo nel prontuario solo delle parti terza, quarta, quinta in quanto recanti le sanzioni più frequentemente applicabili da parte della Polizia Municipale.

Ricordiamo infine che l'art.3 stabilisce che entro 2 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Governo provvederà a modificare o integrare i regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, nonché le norme tecniche.

Nell'attesa, come spesso esplicitato nell'articolato del decreto, continuano ad essere applicati i decreti emanati ai sensi delle precedenti normative di settore.

#### **4.2 ACQUA: DIFESA DEL SUOLO, LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (PARTE III D.LGS.152/2006) - L.R.31/05/2006 N.20 NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO**

La parte terza del D.Lgs.152/2006 tratta la materia della difesa del suolo e della tutela delle acque dall'inquinamento, già disciplinata in precedenza dal D.Lgs.152/1999 (cosiddetto "Testo unico delle acque").

Essa è divisa in 4 sezioni:

- Sezione I: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione

- Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento
  - Sezione III: Gestione delle risorse idriche
- Sezione IV: Disposizioni transitorie e finali.

Riportiamo qui solo la suddivisione della Sezione II, di nostro interesse:

- Titolo I: principi generali e competenze
  - Titolo II: Obiettivi di qualità
  - Titolo III: Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
- Titolo IV: Strumenti di tutela
- Titolo V: Sanzioni.

In attuazione di questa Parte III la Regione Toscana ha emanato la L.R.31/05/2006 n.20 che detta norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare attraverso l'individuazione delle competenze, delle procedure autorizzative, della disciplina di tipi specifici di acque e delle sanzioni relative alla materia.

Pertanto nei successivi paragrafi, ove necessario, sarà presa in considerazione anche questa normativa per lo stretto collegamento.

#### **4.2.1 Definizioni**

Gli articoli di questa parte III che forniscono definizioni sono 2: l'art.54 e all'art.74.

##### **Art.54 D.Lgs.152/2006**

#### **DEFINIZIONI SULLA DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE (estratto)**

- a) **suolo**: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
- b) **acque**: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;
- c) **acque superficiali**: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- d) **acque sotterranee**: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
- e) **acque interne**: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
- f) **fiume**: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- g) **lago**: un corpo idrico superficiale interno fermo;
- h) **corpo idrico superficiale**: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- m) **corpo idrico artificiale**: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- n) **corpo idrico fortemente modificato**: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;
- o) **corpo idrico sotterraneo**: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- p) **falda acquifera**: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
- r) **bacino idrografico**: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in

un'unica foce, a estuario o delta;

v) **dissesto idrogeologico**: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;

z) **opera idraulica**: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico

#### **Art.74 D.Lgs.152/2006**

##### **DEFINIZIONI SULLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (estratto)**

Premesso che per "acqua reflua" si intende acqua già utilizzata che viene nuovamente riutilizzata o scaricata, si definiscono al comma 1:

f) **acque dolci**: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;

g) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (come sostituito da D.Lgs.4/2008).

i) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (come sostituito da D.Lgs.4/2008);

l) **acque sotterranee**: vedi def.art.54;

m) **acque termali**: le acque minerali naturali utilizzate a fini terapeutici

n) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento (...) delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (come modificato da D.Lgs.4/2008);

bb) **fanghi**: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

dd) **rete fognaria**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (come sostituito da D.Lgs.4/2008);

ff) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 (come sostituito da D.Lgs.4/2008);

gg) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

nn) **stabilimento industriale, stabilimento**: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Si definiscono inoltre al c.2 **acque superficiali, acque interne, fiume, lago, corpo idrico artificiale, corpo idrico fortemente modificato, corpo idrico**

**superficiale, falda acquifera, corpo idrico sotterraneo, bacino idrografico**, identiche all'art.54.

E inoltre:

**ee) sostanze pericolose:** le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

**gg) inquinante:** qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;

**hh) immissione diretta nelle acque sotterranee:** l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;

**nn) acque destinate al consumo umano:** le acque disciplinate dal D.Lgs.2/2/2001 n. 31 (recepimento norme comunitarie relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

Si precisa che con la nuova definizione di scarico di cui all'art.74 c.1 lett.ff) l'immissione di acque reflue che avviene senza condotta non è da considerarsi più scarico.

Infatti è stato reintrodotta dal D.Lgs.4/2008 la necessità di un sistema stabile di collettamento perché si possa definire scarico un'immissione in acque reflue. Diversamente trattasi di rifiuto liquido.

#### **Art.2 L.R.T. 20/2006 DEFINIZIONI (estratto)**

Si riportano di seguito le sole definizioni fornite dalla legge regionale Toscana, che non sono presenti nel D.Lgs.152/2006.

**d) acque meteoriche dilavanti (AMD):** acque derivanti da precipitazioni atmosferiche; si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall'art. 8, c. 8 cui si rinvia.

**e) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC):** acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinarsi, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'articolo 13 (ancora da emanare).

**g) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC):** acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinarsi di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8 cui si rinvia.

**acque meteoriche di prima pioggia (AMPP):** acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto

ore.

Si ricorda infine che per **AATO** si intende l'**Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale** di cui all'art.148 del D.Lgs.152/2006, che è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione.

#### **4.2.2 Sanzioni**

È opportuno precisare innanzi tutto che l'art.135 c.2 elenca una serie di organi di polizia ai quali compete l'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ma tra questi organi non è citata la Polizia Municipale. Ciò ha destato perplessità sulla possibilità di intervenire in tali tipi di accertamenti. La questione trova una sua soluzione nell'art.13 c.4 della L.689/81, in base al quale ciascun agente o ufficiale di p.g. è, in quanto tale, competente all'accertamento di qualsiasi violazione amministrativa.

Premesso ciò, le sanzioni alla Parte III del presente decreto sono contenute nel suo Titolo V e sono divise in 2 categorie:

- al Capo I le **sanzioni amministrative** (artt.133-136)
- al Capo II le **sanzioni penali** (artt.137-140).

Per quanto riguarda le **sanzioni amministrative**, l'autorità competente, ai sensi dell'art.135, è la Regione in tutti i casi tranne che nel caso di violazione ai sensi dell'art.133 c.8 (violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi; mancata trasmissione dei risultati delle misurazioni delle acque pubbliche ai sensi art.95), per la quale è competente il Comune.

Ai sensi dell'art.22 c.1 e 3 della L.R.20/2006 la competenza in materia di sanzioni amministrative è affidata dalla Regione agli enti che esercitano le relative funzioni amministrative ai sensi della medesima legge. Ad essi pertanto compete ricevere gli scritti difensivi e emettere ordinanza ingiunzione.

Per l'individuazione della competenza nelle singole fattispecie di violazione si rinvia al prontuario allegato A1.

Ai sensi dell'art.135 c.4, alle sanzioni amministrative pecuniarie di tutta la Parte III del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81.

Per quanto riguarda i proventi, ai sensi dell'art.136, essi sono introitati sempre dalla Regione che li destina ad opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

Tuttavia l'art.22 c.3 della L.R.20/2006 dispone che i proventi siano incassati dall'ente competente all'applicazione delle sanzioni amministrative come sopra individuato che li verserà successivamente nelle casse regionali.

Occorre accennare infine che l'art.135 c.3 dispone che per i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente Parte III (sempre 29/04/2006 non essendo specificato diversamente), l'autorità giudiziaria disporrà la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le **sanzioni penali**, esse sono contenute nell'art.137.

Gli artt.138 -140 riguardano valutazioni dell'autorità giudiziaria nell'applicazione della pena, (nonché della Regione relativamente alla sospensione delle attività o alla chiusura di impianti di molluschicoltura) che non sono di nostro immediato interesse.

Per quanto riguarda i poteri d'ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, vedi art.130.

#### **4.2.3 Abrogazioni**

All'art.175 del decreto viene elencata una serie di normative, la maggior parte delle quali abrogate già dal D.Lgs.152/1999, precedente Testo Unico delle acque che adesso viene abrogato completamente alla lett.bb).

#### **4.3 RIFIUTI: GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI (PARTE IV D.LGS.152/2006)**

La parte quarta del D.Lgs.152/2006 è quella che ha risvolti operativi più consistenti per l'operato della Polizia Municipale, in quanto tratta la materia dei rifiuti già disciplinata dal D.Lgs.22/97 (Decreto Ronchi).

Essa è divisa nei seguenti 6 titoli:

Titolo I: Gestione dei rifiuti

Titolo II: Gestione degli imballaggi

Titolo III: Gestione di particolari categorie di rifiuti

Titolo IV: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Titolo V: Bonifica di siti contaminati

Titolo VI: Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali.

Della parte quarta fanno inoltre parte vari allegati che contengono elenchi cui il testo di legge fa riferimento nel corso dell'articolato (ad es. allegato A relativo ai rifiuti, allegato B sulle operazioni di smaltimento, allegato C sulle attività di recupero, allegato D o G sui rifiuti pericolosi, etc.).

All'art.177 viene specificato che la parte IV del presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (Pcb), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto, facendone salve comunque le disposizioni specifiche.

Viene inoltre stabilito che, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute in questa parte.

Questo punto è al momento motivo di ricorso alla Corte Costituzionale da parte di numerose Regioni per violazione dell'art.117 della Costituzione (la tutela ambientale è infatti materia concorrente e a norma dell'art.1 c.4 della L.308/2004 – legge delega al Governo in materia ambientale – il decreto legislativo avrebbe dovuto essere adottato "sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'art.8 del D.Lgs.281/97 (Conferenza Stato – Regioni)").

#### **4.3.1 Ambito di applicazione**

Ai sensi dell'art.185, come modificato dal D.Lgs.4/2008, non rientrano nel campo

di applicazione della Parte IV del presente decreto una serie di sostanze che riassuntivamente riportiamo di seguito, rinviando alla lettura del testo di legge per ogni approfondimento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) in quanto regolati da altre disposizioni che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
  - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
  - 2) i rifiuti radioattivi;
  - 3) i materiali esplosivi in disuso;
  - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
    - 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:

- materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,
- materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,
- eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14/8/1991, n. 281.

Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

Si rinvia al paragrafo 4.2.1 per quanto riguarda il problema della distinzione tra scarico e rifiuto liquido.

Inoltre, ai sensi dell'art.186 c.1, non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti (vedi definizione art.183 c.1 lett.p) e utilizzate secondo le prescrizioni e la casistica dell'art.186 come modificato dal D.Lgs.4/2008.

Restano invece assoggettate alle disposizioni in materia di rifiuti le terre e rocce da scavo non utilizzate nel rispetto delle disposizioni suddette. Anche in questo caso si rinvia comunque alla lettura diretta del testo.

#### **4.3.2 Definizioni e classificazione rifiuti**

##### **4.3.2.1 Classificazione rifiuti**

Prima di riportare le definizioni occorre ricordare che l'art.184 del decreto riporta la classificazione dei rifiuti secondo 2 criteri:

- in base all'origine classificandoli tra **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**
- in base alle caratteristiche di pericolosità classificandoli tra **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.

L'art.184 ai commi 2 e 3 fornisce direttamente la distinzione in base all'origine tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, che è la seguente:

Sono **rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, c.2, lett. g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Sono **rifiuti speciali**:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti in base alle caratteristiche di pericolosità, l'art.184 c.5 definisce come **pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto (riportato integralmente nell'allegato A6), sulla base degli allegati G, H e I alla medesima Parte IV.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti sostanze che, estratte dall'elenco di cui all'allegato G alla Parte IV del D.Lgs.152/2006, sono da considerare **rifiuti pericolosi**:

- Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
- Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
- Prodotti per la protezione del legno
- Prodotti fitosanitari
- Residui di prodotti utilizzati come solventi
- Oli e sostanze oleose minerali, miscugli e emulsioni
- Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
- Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
- Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive



- Prodotti di laboratori fotografici
- Etc. (parte G1)

Oltre ai suddetti possono rientrare nei rifiuti pericolosi anche altre sostanze, qualora contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I , alla cui lettura si rinvia (ad es. saponi, terre e argille, ceneri, polveri metalliche, accumulatori e pile, fanghi, oli, etc.) (parte G2).

#### 4.3.2.2 Definizioni rifiuti

In questa parte del decreto, così come nelle altre, vengono fornite varie definizioni.

Per l'esattezza, all'art.183 vengono fornite quelle relative al titolo I sui rifiuti, all'art.218 quelle relative agli imballaggi, all'art.240 quelle relative ai siti contaminati; tali definizioni sono tutte fornite ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali.

Riportiamo di seguito di seguito le definizioni per noi più importanti, alle quali si fa riferimento nelle codifiche del prontuario A1.

Per altri termini non identificati espressamente dal legislatore come definizioni (es.registro di carico e scarico, formulario, etc.) si è provveduto a fornirne la descrizione in nota alle relative codifiche.

#### **Art.183 DEFINIZIONI SUI RIFIUTI (estratto)**

a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; (ai sensi del art. 181 bis introdotto dal D.Lgs.4/2008 le materie, le sostanze e i prodotti secondari che saranno definiti in specifico D.M. da emanarsi entro il 31/12/2008 non rientrano in questa categoria di rifiuto a condizione che rispettino i criteri di cui art.181 bis c.1);

b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) **raccolta**: operazione di prelievo, cernita o raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) **smaltimento**: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) **recupero**: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di

materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni riportate nel testo dell'art.183, in relazione a varie tipologie e tempi di deposito.

p) **sottoprodotto**: le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i criteri, requisiti e condizioni riportati nel testo dell'art.183.

cc) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (...).

dd) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

#### ART 218 DEFINIZIONI SUGLI IMBALLAGGI (estratto)

a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

p) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

q) **operatori economici**: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

r) **produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

s) **utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

u) **utente finale**: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) **consumatore**: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

aa) **filiera**: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività

di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

bb) **ritiro**: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili.

#### **ART.240 DEFINIZIONI SUI SITI CONTAMINATI (estratto)**

**a) sito**: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

**b) concentrazioni soglia di contaminazione (Csc)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si a s su m o n o pari al valore di fondo esistente;

**c) concentrazioni soglia di rischio (Csr)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

**d) sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);

**e) sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;

**f) sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

**p) bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);

**q) ripristino e ripristino ambientale**: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici.

#### **4.3.3 Sanzioni**

Il Titolo VI della parte IV del decreto in oggetto si occupa del sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali.

In particolare gli articoli contenenti le sanzioni sono quelli dal 254 al 263 (tranne il caso dell'art.228 che contiene esso stesso la sanzione per la relativa violazione) ed in essi sono previste sanzioni amministrative e penali.

Per le sanzioni amministrative si applica la L.689/81 e in particolare è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta; la competenza a ricevere gli scritti difensivi e ad incassare i proventi è la Provincia tranne per la violazione prevista dall'art.261 c.3 in rel.art.226 c.1 (smaltimento in discarica di imballaggi o contenitori recuperati) per la quale è competente il Comune (per noi Sindaco – Direzione Ambiente) che ne incassa anche i proventi.

L'art.262 c.3 prevede che in caso di depenalizzazione di violazioni, per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti competenti (Provincia – Comune) ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Si ricorda che con comunicazione prot.n.149941 del 26/06/2006 la Provincia di Firenze ha previsto il **c/c n. 73024333** per il pagamento delle sanzioni amministrative relative a normative ormai abrogate, a normative regionali non rientranti nell'ambito della presente procedura, nonché al D.Lgs 152/06 (gestione rifiuti e scarichi idrici) e al D.Lgs 95/92 (Oli esausti), (nonché al D.Lgs.209/2003 sui veicoli usati esaminato nella procedura ODS-PG-CO-DEP-002- 01 sui relitti).

#### **4.3.4 Abrogazioni**

L'art.264 elenca le norme abrogate in relazione alla parte IV del presente decreto.

Tralasciando quelle già abrogate da normativa precedente, si citano solamente quelle di maggiore rilevanza rinviando alla lettura dell'articolo per tutto il resto:

- il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L.9/11/1988, n. 475 (relativo a rifiuti contenenti piombo e batterie esauste);
- il D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (Decreto Ronchi). Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;
- l'articolo 14 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 14 della L 8 agosto 2002, n. 178 (vecchia definizione di "rifiuto")
- gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 (relativo agli oli usati industriali a base minerale o sintetica). Restano valide, ai fini della gestione degli oli usati, tutte le autorizzazioni concesse alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo suddetto continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.

Si specifica che essendo stato abrogato l'art.14 relativo alle sanzioni, si è provveduto a chiudere le codifiche 56701 – 06.

Il Governo doveva adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, apposito regolamento con il quale individuare gli ulteriori atti normativi incompatibili con le disposizioni di cui alla presente parte del

decreto, da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, ma al momento non risulta sia stato fatto nulla in proposito.

#### **4.4 ARIA: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (PARTE V D.LGS.152/2006)**

La parte V del decreto è suddivisa in 3 titoli, ciascuno con proprie definizioni, sanzioni, abrogazioni e norme transitorie e finali:

Titolo I : Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

Titolo II: Impianti termici civili

Titolo III: Combustibili.

Per quanto riguarda il **campo di applicazione**:

- il Titolo I della Parte V del decreto, si applica:
  - ai sensi dell'art.267 agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera (ad esclusione di alcuni impianti, ad es. gli inceneritori, disciplinati specificatamente dal D.Lgs.133/2005, per i quali si rimanda direttamente alla lettura del testo)

ai sensi dell'art.282 c.1 agli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite all'art.269 c.14 e non disciplinati dal titolo II (vedi sotto) nonché agli impianti termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale superiore a 3 MW.

- Il Titolo II si applica:
  - ai sensi dell'art.282 c.1 del decreto: agli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore al pertinenti soglie stabilite dall'art.269 c.14 per specifici tipi di impianti.
- Il Titolo III si applica:
  - ai sensi dell'art.291, disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui ai titoli I e II della Parte V del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia.

Il presente titolo stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione, e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche.

##### **4.4.1 Definizioni**

Riportiamo le definizioni per noi più utili dei Titoli I, II e III della Parte V.

###### **Art.268 Definizioni Titolo I (estratto)**

a) **inquinamento atmosferico**: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

b) **emissione**: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

h) **impianto**: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituito

da una struttura fissa e dotato di autonomi a funzionale in quanto destinato a una specifica attività; la specifica attività a cui è destinato può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio;

**ff) impianto di combustione:** qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

**gg) grande impianto di combustione:** impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW;

#### **Art.283 Definizioni Titolo II (estratto)**

**a) impianto termico:** impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;

**b) generatore di calore:** qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre acqua calda o vapore, costituito da un focolare, uno scambiatore di calore e un bruciatore;

**c) focolare:** parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;

**d) impianto termico civile:** impianto termico la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;

**e) potenza termica nominale dell'impianto:** la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;

**g) valore di soglia:** potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;

**l) installatore:** il soggetto indicato dall'articolo 108 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 (T.U. Edilizia) (vedi dopo)

**m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto:** il soggetto indicato dall'articolo 11 c.1 D.P.R. 26/08/1993 n.412 (vedi dopo).

**n) conduzione di un impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

Per quanto riguarda la lett.l) - INSTALLATORE - sono tutte le imprese, singole o associate, in possesso dei requisiti tecnico-professionali e regolarmente registrate presso la CCIAA o albo artigiani, abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione di vari tipi di impianti tra i quali anche quelli da riscaldamento, elettrici, etc.

Per quanto riguarda la lett.m) - RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO - è responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici il proprietario (in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli Amministratori), o per esso un terzo (persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa), che se ne assume la responsabilità.

#### **Art.292 Definizioni Titolo III (estratto)**

Anche se molto specialistiche, si forniscono le seguenti definizioni, perché a

questi termini si fa riferimento nelle codifiche relative al Titolo III del prontuario allegato A3.

a) **olio combustibile pesante**: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1951 - 2710 1969 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e d), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del sessantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo;

b) **gasolio**: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1945 - 2710 1949, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'ottantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86 (definizione lett.c) alla cui lettura si rinvia);

d) **gasolio marino**: qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una viscosità o densità che rientra nei limiti della viscosità o densità definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217 - 1996, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna (...).

#### **4.4.2 Sanzioni**

##### Titolo I

Il pagamento in misura ridotta è consentito, non essendo specificato altrimenti.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi è la Provincia, come indicato all'art.21 L.R. 01/12/1998 n.88 (attribuzione agli enti locali di varie funzioni a seguito dell'assegnazione alla regione da parte del D.Lgs.112/98).

Per quanto riguarda i poteri d'ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'art.278 dispone che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente (Provincia) procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

##### Titolo II

Il pagamento in misura ridotta è consentito, non essendo specificato altrimenti.

Le violazioni ai precetti contenuti in questo titolo sono di competenza del Comune (per noi Sindaco – Direzione Ambiente), come specificato alla lett.i) dell'art.283 comma 1 (relativo alle definizioni) che definisce come autorità competente i comuni aventi una popolazione superiore ai 40.000 abitanti e, nella restante parte del territorio, le province.

### Titolo III

Le violazioni ai precetti contenuti in questo Titolo, contenute nell'art.296 del decreto, non sono molte ma tra esse distinguiamo:

- violazioni per cui sono previste sanzioni amministrative pagabili o meno in misura ridotta, di competenza della Regione o Comune (per noi Sindaco – Direzione Ambiente)
- violazioni penali.

Si rinvia al prontuario allegato A3 per le singole ipotesi e spiegazioni.

Occorre segnalare che l'art.296 c.3 parla dei controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo stabilendo che essi sono effettuati, per gli impianti di cui al Titolo I della Parte V del presente decreto, dall'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p) (dove per autorità competente al controllo si intende l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del Titolo I, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria), e per gli impianti di cui al Titolo II della Parte V del presente decreto, dall'autorità di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i) (Province o Comuni con più di 40.000 abitanti)

L'espresso richiamo, per i controlli agli impianti del Titolo I, all'art.268 c.1 lett.p) ha fatto pensare ad alcuni commentatori che detti controlli potessero essere svolti solo da personale dipendente dalla Provincia, dato che la Regione Toscana ha passato ad essa la materia all'art.21 della L.R. 01/12/1998 n.88 (attribuzione agli enti locali di varie funzioni a seguito dell'assegnazione alla regione da parte del D.Lgs.112/98). Ma con la specifica "ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria" si ritiene comunque abilitato a questo tipo di controllo anche il personale della Polizia Municipale.

Si rammenta infine che all'art.296 c.5 è prevista l'emissione di ordinanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (con conseguente applicazione dell'art.650 C.P. in caso di omesso rispetto della stessa) per chi non trasmette i dati di cui all'art.295 c. 2 e 3 relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, per i quali si rinvia alla lettura del testo.

#### **4.4.3 Abrogazioni**

Ai sensi dell'art.280 (Titolo I) è abrogato il DPR 24/05/1988 n.203 (Attuazione direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria da inquinamento prodotto da impianti industriali) e vari decreti attuativi in materia.

Ai sensi dell'art.289 (Titolo II) è abrogata la L. 13/07/1966 n.615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) ed il D.P.R. 22/12/1970 n.1391 (Regolamento di attuazione della L.615/66 limitatamente al settore degli impianti termici), escluse le disposizioni di cui viene prevista l'ulteriore vigenza.

Ai sensi dell'art.297 (Titolo III) sono abrogate varie normative in materia di combustibili, in particolare i D.P.C.M. 395/2001 (in materia di danno ambientale) e 08/03/2002 (in materia di combustibili che provocano inquinamento atmosferico).

#### **4.5 D. LGS. 13/01/2003 N. 36 E D.M. 03/08/2005 - NORME RELATIVE ALLE DISCARICHE E AI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI.**

Il D.Lgs.13/01/2003 n.36, pubblicato in G.U. 12/03/2003 n.40/L ed in vigore dal



27/03/2003, è l'attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti ed integrava, a questo proposito, il D.Lgs.22/97 (Decreto Ronchi) istituendo nuove ipotesi di violazione che attingevano a quest'ultimo per quanto riguarda le sanzioni.

Esso non solo non è stato abrogato dal D.Lgs.152/2006, ma è espressamente richiamato all'art.182 c.7 quale fonte della disciplina dello smaltimento in discarica dei rifiuti.

Vista inoltre la perfetta identità del testo del vecchio art.51 commi 3 e 5 del D.Lgs.22/97 e del nuovo art.256 commi 3 e 5 del D.Lgs.152/2006 relativamente alle sanzioni in materia di discariche, si è ritenuto possibile interpretare il riferimento dell'art.16 del D.Lgs.36/2003 come rivolto al nuovo D.Lgs.152/2006 e pertanto si è provveduto a modificare il prontuario allegato A2 sostituendo nelle codifiche i vecchi riferimenti con i nuovi.

Va inoltre precisato che il primo D.M. relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità in discarica emanato il 13/03/2003 in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.36/2003 è stato abrogato dall'art.11 del nuovo D.M. 03/08/2005. Anche in questo caso si è provveduto a sostituire nelle codifiche i riferimenti opportuni.

Premesso quanto sopra, il D.Lgs.36/2003 stabilisce i requisiti operativi-tecnici per i rifiuti e le discariche, al fine di ridurre l'inquinamento delle acque, del suolo, dell'atmosfera e i rischi per la salute umana (art.1) e si applica (art.3) a tutte le discariche, come definite di seguito.

#### **4.5.1 Definizioni**

All'art.2 viene fornita una serie di definizioni, in parte già ricalcanti quelle contenute nell'art.6 del Decreto Ronchi, in parte di nuova formulazione, tra le quali riportiamo le seguenti che risultano ancora utilizzabili alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 ed in particolare al confronto con le definizioni date in materia di rifiuti dal suo art.183.

**rifiuti inerti:** sono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati (vedi dopo) e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

**deposito sotterraneo:** un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale.

**discarica:** area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno

**trattamento:** i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la

natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

**rifiuti biodegradabili:** qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone.

**gas di discarica:** tutti i gas generati dai rifiuti in discarica.

**percolato:** liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi.

**eluato:** liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dal decreto relativo ai criteri di ammissibilità.

**gestore:** il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica.

**rifiuti liquidi:** qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi.

#### **4.5.2 Classificazione delle discariche e rifiuti non ammessi**

Ai sensi dell'art.4 ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

h) discarica per rifiuti inerti

discarica per rifiuti non pericolosi

discarica per rifiuti pericolosi

All'art.6 vengono elencati i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica (liquidi, esplosivi, corrosivi, sanitari pericolosi o a rischio infettivo, contenenti sostanze particolari, etc.) alla cui lettura diretta rinviamo.

#### **4.5.3 Rifiuti ammessi in discarica – criteri di ammissibilità: D.M.03/08/2005**

Ai sensi dell'art.7 i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.

L'obbligo del trattamento non è previsto per

- a) i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) i rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

I rifiuti suddetti pertanto possono essere ammessi in discarica anche senza essere stati trattati.

Nelle **discariche per rifiuti inerti** possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. A questo proposito il D.M. 03/08/2005, all'art.5, elenca dettagliatamente tutti i tipi di rifiuti ammissibili in questo tipo di discarica e alla cui lettura si rinvia.

Nelle **discariche per i rifiuti non pericolosi** possono essere ammessi i rifiuti urbani e altri tipi per la cui individuazione si rinvia direttamente alla lettura degli artt.6 e 7 del D.M.03/08/2005.

Nelle **discariche per rifiuti pericolosi** possono essere ammessi solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente. L'art.8 del D.M. 03/08/2005 detta i requisiti che devono avere questo tipo di rifiuti per essere ammessi nella relativa discarica.

Occorre precisare che il D.M. 03/08/2005, art.9, detta anche i criteri di ammissibilità per il **deposito sotterraneo**, indicando – ed elencandoli in seguito - come idonei allo stoccaggio sotterraneo i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e pericolosi ad esclusione di quelli che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito.

Se tali rifiuti sono suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità che, in fase di stoccaggio, devono essere separati.

Si aggiunge infine che tutti i parametri previsti negli articoli suddetti possono essere derogati nei casi previsti dall'art.10 del D.M. 03/08/2006.

Le violazioni alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.36/2003 in relazione ai criteri riportati nel D.M. suddetto sono sanzionate all'art.16 del D.Lgs.36/2003 e sono, come si è detto sopra, oggetto del prontuario allegato A2.

#### **4.5.4 Autorizzazione**

Per la costruzione e l'esercizio di una discarica va presentata domanda di autorizzazione alla Provincia, come delegato a suo tempo dalla Regione Toscana con L.R.25/1998 e suo Reg. di attuazione DPGR n.32/R/2000.

Tale attribuzione si ritiene tuttora vigente dato che il D.Lgs.152/2006 all'art.208 continua ad assegnare alla Regione la competenza in materia.

La domanda deve contenere almeno i dati e le informazioni elencati all'art.8 del D.Lgs.36/2003; per il rilascio dell'autorizzazione, il cui contenuto è specificato all'art.10, devono essere soddisfatte le condizioni riportate all'art.9.

#### **4.5.5 Ammissione dei rifiuti in discarica - procedure**

L'art.11 del decreto in oggetto detta una serie di adempimenti – in parte ripresi ed integrati dall'art.2 del D.M.03/08/2005 - cui devono ottemperare il detentore dei rifiuti o il gestore della discarica. Essi sono oggetto dei controlli della polizia giudiziaria e sanzionati ai sensi dell'art.16 del decreto in oggetto; pertanto costituiscono i precetti contenuti in alcune delle violazioni riportate al prontuario allegato A2.

#### **4.5.6 Chiusura della discarica**

All'art.12 viene descritta infine la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa. Occorre precisare che anche dopo la chiusura definitiva di essa il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

#### **4.5.7 Gestione operativa e post-operativa**

L'art.13 elenca i tempi, le modalità , i criteri e le prescrizioni stabiliti

dall'autorizzazione e dai piani di gestione che devono essere rispettati dal gestore della discarica sia durante il periodo di attività della discarica che dopo la sua chiusura, come già detto al punto precedente.

L'articolo non è sanzionato dal presente decreto, ma dal momento che si riferisce alla osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ora ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006, si può ragionevolmente pensare che ogni eventuale violazione a tali prescrizioni possa essere sanzionata ai sensi dell'art.256 c.4° del D.Lgs.152/2006.

#### **4.5.8 Differenza tra discarica e abbandono di rifiuti**

È importante individuare le caratteristiche che consentano di distinguere la fattispecie del singolo abbandono, seppur effettuato su un'area trasformata da tempo di fatto in una discarica abusiva, e la fattispecie di realizzazione o gestione di discarica abusiva.

A questo proposito può essere utili richiamare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella Sentenza n. 12753 del 28/12/1994 (sotto la vigenza del vecchio D.P.R. 915/82 ma ancora attuale):

“(…) La realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area con l'effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione, etc.”

La Cassazione considera questo reato permanente (che si caratterizza nella protrazione nel tempo della condotta e che in questo caso ha effetti permanenti).

“(…) La gestione di discarica senza autorizzazione presuppone l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale, di persone, cose e/o macchine (...) dirette al funzionamento della discarica”.

Anche questo reato è permanente ed è centrato sulla gestione, non importando se per un certo periodo di tempo non avvengono rifiuti in discarica.

L'abbandono in se stesso, invece, non può essere quindi scambiato con il concetto di realizzazione o gestione di discarica, anche se avviene su un'area che è già di fatto una discarica. Il soggetto che effettua il singolo abbandono risponderà pertanto della violazione dell'art.192 D.Lgs.152/2006. Sarà eventualmente onere della polizia giudiziaria operante dimostrare che la sua attività di abbandono è sistematica e pertanto contributiva in concorso alla gestione della discarica.

#### **4.5.9 Sanzioni**

Ai sensi dell'art.16 del decreto in oggetto chiunque viola i divieti di cui all'art.7, commi 1, 2 e 3 e le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'art.11 è punito con la sanzione prevista ora dall'art.256, comma 3 del D.Lgs.152/2006.

Chiunque invece, in violazione del divieto di cui all'art.7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità del D.M.03/08/2005, è punito con la sanzione di cui all'art.256 c.5° del D.Lgs.152/2006.

#### **4.5.10 Regime transitorio**

L'art.17 del decreto, modificato ultimamente dall'art.1 c.184 della L.27/12/2006 n.296 (Finanziaria per il 2007), stabilisce che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31/12/2007, i rifiuti per cui sono state autorizzate. Tale proroga non si applica alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali contenenti amianto, per le quali il termine ultimo era il 31/12/2006.

#### **4.5.11 L.R.29/07/1996 n.60 – Tributo speciale per il deposito in discarica abusiva o abbandono o deposito incontrollato di rifiuti solidi.**

Ai sensi dell'art.16 della L.R.60/1996 e successive modifiche, relativamente al recupero del tributo speciale dovuto alla Regione in caso di rifiuti solidi conferiti in discariche abusive o abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, è stabilito che, in caso di accertata violazione, ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo è calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente nelle quantità così determinate:

- a) per quantità stimate dall'organo verbalizzante fino alle 2 tonnellate: 1 tonnellata;
- b) per quantità stimate oltre le 2 tonnellate e fino a 10 tonnellate: 5 tonnellate;
- c) per quantità stimate oltre le 10 tonnellate e fino a 100 tonnellate: 50 tonnellate;
- d) per quantità stimate oltre le 100 tonnellate e fino a 300 tonnellate: 200 tonnellate;
- e) per quantità stimate oltre le 300 tonnellate e fino a 600 tonnellate: 450 tonnellate;
- f) per quantità stimate oltre le 600 tonnellate e fino a 1000 tonnellate: 800 tonnellate;
- g) per quantità stimate oltre le 1.000 tonnellate e fino a 3.000 tonnellate: 2.000 tonnellate;
- h) per quantità stimate oltre le 3.000 tonnellate e fino a 6.000 tonnellate: 4.500 tonnellate;
- i) per quantità stimate oltre le 6.000 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate: 8.000 tonnellate;
- j) per quantità stimate superiori alle 10.000 tonnellate la Regione provvederà a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell'art.9 c.3, dell'Agenzia Regionale per la Protezione ambientale

È fatta salva la possibilità per il trasgressore di fare eseguire a proprie spese ad enti o professionisti di adeguata qualificazione e capacità una perizia di parte che l'autorità destinataria degli scritti difensivi valuterà in ambito di ricorso. Si dispone pertanto di segnalare sul rapporto da inviare alla Regione la quantità dei rifiuti stimata in base al sistema di individuazione forfettario sopra elencato, ai sensi dell'art.16 c.6° bis L.R. n.60/1996.

## **5. REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI**

La presente procedura è registrata e archiviata secondo la procedura "Controllo della documentazione e delle registrazioni".

Copia cartacea della normativa relativa alla presente procedura è conservata presso l'Ufficio Studi per l'eventuale consultazione.

Gli atti prodotti in relazione alla presente procedura sono gestiti secondo la Procedura di archiviazione atti.

Le codifiche del prontuario sono inserite a cura dell'Ufficio Studi nel programma di gestione informatica dei verbali per l'aggiornamento della tabella violazioni e per l'eventuale inserimento di verbali da parte del N.O. Verbali e Notifiche.